POSIZIONE COMUNE (CE) N. 11/2002

definita dal Consiglio il 20 novembre 2001

in vista dell'adozione della direttiva 2002/. . ./CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del . . ., che modifica le direttive del Consiglio 90/425/CEE e 92/118/CEE con riguardo alle norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale

(2002/C 45 E/05)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b),

vista la proposta della Commissione [1],

visto il parere del Comitato economico e sociale [2],

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato [3],

considerando quanto segue:

(1) Numerosi atti comunitari stabiliscono norme sanitarie e di polizia sanitaria per la trasformazione e l'eliminazione dei rifiuti di origine animale e per la produzione, l'immissione sul mercato, gli scambi e l'importazione di prodotti di origine animale non destinati al consumo umano.

(2) Il regolamento (CE) n. . . ./2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del . . ., recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano [4] ha sostituito le norme contenute in tali atti.

(3) Per tener conto delle nuove disposizioni è pertanto necessario modificare la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno [5] e la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE [6],

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nella direttiva 90/425/CEE, allegato A, capitolo I, sezione 1, il settimo trattino è sostituito dal seguente:

«Regolamento (CE) n. . . ./2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del . . ., recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (GU L . . .).».

Articolo 2

La direttiva 92/118/CEE è così modificata:

1) All'articolo 2, sono soppresse le lettere e) e g).

2) L'articolo 3 è così modificato:

a) al primo trattino, sono soppressi i seguenti termini:

«nonché delle gelatine non destinate al consumo umano»; e

b) il secondo trattino è sostituito dal seguente:

«i nuovi prodotti d'origine animale destinati al consumo umano di cui è autorizzata l'immissione sul mercato di uno Stato membro successivamente alla data prevista all'articolo 20 possano essere oggetto di scambi o d'importazione soltanto dopo che sarà stata presa una decisione in conformità all'articolo 15, primo comma, previo esame, fatto eventualmente alla luce di un parere del comitato veterinario scientifico istituito con decisione

(1) GU C 62 E del 27.2.2001, pag. 166.

(2) GU C 193 del 10.7.2001, pag. 31.

(3) Parere del Parlamento europeo del 12 giugno 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 20 novembre 2001 e decisione del Parlamento europeo del . . . (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(4) GU L . . .

(5) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE (GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49).

(6) GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2001/7/CE della Commissione (GU L 2 del 5.1.2001, pag. 27).

81/651/CEE, del rischio effettivo di propagazione di malattie trasmissibili gravi per effetto del movimento del prodotto, non soltanto per la specie dalla quale il prodotto è derivato, ma anche per altre specie che possono fungere da veicolo o serbatoio della malattia o comportare un rischio per la sanità pubblica;».

3) All'articolo 10, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) salvo disposizioni specifiche contrarie contenute nell'allegato II, provengono da stabilimenti che figurano in un elenco comunitario da redigere conformemente alla procedura di cui all'articolo 18;».

4) L'allegato I è così modificato:

a) i capitoli 1, 3 e 4 sono soppressi;

b) il capitolo 5 è così modificato:

i) al titolo sono aggiunti i seguenti termini:

«destinati al consumo umano»;

ii) nella sezione A sono soppressi i seguenti termini:

«A. se sono destinati all'alimentazione umana o animale:»;

iii) la sezione B è soppressa;

c) il capitolo 6 è così modificato:

i) al titolo sono aggiunti i seguenti termini:

«destinate al consumo umano»;

ii) la parte I è così modificata:

— la sezione A è sostituita dalla seguente:

«A. per quanto riguarda gli scambi, alla presentazione del documento o certificato di cui alla direttiva 77/99/CEE attestante il rispetto dei requisiti di tale direttiva;»,

— alla sezione B, punto 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) i prodotti soddisfano i requisiti di cui alla direttiva 80/215/CEE;»;

d) al capitolo 7, la parte II è soppressa; e

e) i capitoli 8, 10 e da 12 a 15 sono soppressi.

Articolo 3

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il (*). Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a . . .

Per il Parlamento europeo *Per il Consiglio*

La Presidente *Il Presidente*

(*) Tale data deve corrispondere alla data di messa in applicazione del regolamento (CE) n. . . ./2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del . . ., recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano.

MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I. INTRODUZIONE

La Commissione ha proposto, nell'ottobre 2000, una direttiva che modifica le direttive del Consiglio 90/425/CEE e 92/118/CEE con riguardo alle norme sanitarie relative a sottoprodotti di origine animale.

Il 12 giugno 2001 il Parlamento europeo ha formulato un parere in prima lettura sulla proposta di direttiva. Il Comitato economico e sociale ha adottato il suo parere il 26 aprile 2001 ([1]).

Dopo aver preso in considerazione tali pareri il Consiglio ha adottato, il 20 novembre 2001, una posizione comune.

II. OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA

La direttiva proposta è una misura che riveste carattere strumentale: essa è intesa ad evitare sovrapposizioni tra il nuovo regolamento recante le norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano e le due direttive attualmente in vigore ([2]).

III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

A. **Data di attuazione**

La proposta della Commissione prevede che gli Stati membri attuino la direttiva a decorrere dal 1° febbraio 2003. Tale data corrisponde a quella proposta dalla Commissione per l'applicazione del regolamento recante le norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano.

Il Parlamento europeo ha proposto che il regolamento si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2002. Ha anche proposto di modificare in conseguenza la direttiva prevedendo che gli Stati membri ne mettano in vigore le disposizioni alla stessa data.

Il Consiglio accetta pienamente il principio degli emendamenti proposti dal Parlamento, ovvero che i due atti debbano avere efficacia al più presto. A suo avviso il regolamento dovrebbe avere efficacia — e la direttiva dovrebbe essere attuata — sei mesi dopo l'entrata in vigore.

La posizione comune adottata dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva dovrebbe pertanto prevedere che gli Stati membri attuino la direttiva alla data di decorrenza di efficacia del regolamento.

B. **Nuovi prodotti**

Rispetto alla proposta della Commissione, la posizione comune prevede un'ulteriore modifica dell'articolo 3 della direttiva 92/118/CEE. Si tratta di un emendamento inteso ad evitare sovrapposizioni tra la direttiva e il regolamento recante le norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano.

La posizione comune adottata dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento contiene un nuovo articolo 3, paragrafo 2. Esso precisa che gli Stati membri possono regolamentare le importazioni e l'immissione sul mercato di prodotti per i quali gli allegati del regolamento non prevedono alcuna disposizione.

L'analoga disposizione di cui all'articolo 3 della direttiva 92/118/CEE non è pertanto più necessaria. La posizione comune adottata dal Consiglio limita il campo di applicazione ai prodotti di origine animale destinati al consumo umano.

([1]) Il Comitato delle regioni ha deciso di non formulare un parere.

([2]) Il Consiglio ha adottato contemporaneamente la posizione comune in vista dell'adozione del regolamento e la posizione comune in vista dell'adozione della direttiva.

IV. **CONCLUSIONI**

Il Consiglio si compiace che l'emendamento del Parlamento europeo abbia potuto essere accolto, quanto al principio, nella posizione comune. Esso auspica che ciò agevoli un'adozione rapida e simultanea della direttiva e del regolamento relativo ai sottoprodotti di origine animale.